COMUNE DI ARAGONA

Provincia di Agrigento

ORDINANZA SINDACALE N. 07 DEL 10/04/2025
R.U.D. N. 383 DEL 10/04/2025

Oggetto: Re-immissione in libertà, sul territorio comunale, di n. 1 cane designato come "cane di quartiere".

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, compete ai Comuni l'organizzazione delle attività di cattura, custodia, adozione e re-immissione dei cani randagi vaganti, garantendone l'incolumità;
- Il Comune di Aragona ha stipulato una convenzione con la ditta "ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS", con sede legale in Campobello di Licata, per l'espletamento del servizio di accalappiamento, custodia, cura e mantenimento dei cani randagi;
- Conformemente alle vigenti disposizioni normative, i cani che abbiano completato il periodo di osservazione sanitaria, possono essere re-immessi sul territorio comunale, preferibilmente nelle zone di provenienza;
- È pervenuta al protocollo generale dell'Ente, in data 13 marzo 2025 al n. 6606, istanza ad oggetto "*Richiesta istituzione cane di quartiere*" presentata dai Sig.ri D'Alessi Giuseppe, Sanfilippo Giovanna, Salamone Patrizia e D'Alessi Giorgia;
- Agli atti del protocollo dell'Ente, al n. 7960 del 27 marzo 2025, è presente il Certificato Sanitario e Valutazione Comportamentale (reg. n. 636 del 25/03/2025) redatto dalla Dott.ssa Gisella Rinaldi, del Distretto Veterinario di Canicattì, attestante il buono stato di salute, la sterilizzazione e l'indole docile del cane di razza METICCIO, identificato tramite microchip n. 380260102789124, con contestuale proposta di re-immissione in libertà;
- La Legge Regionale 3 agosto 2022, n. 15, recante "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo", disciplina, in particolare agli articoli 4 e 14, le procedure di gestione del randagismo e la figura del "cane di quartiere";
- Il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) disciplina le competenze degli organi comunali;

RITENUTO:

- Opportuno e necessario adottare la presente Ordinanza Sindacale al fine di formalizzare e regolamentare la procedura di re-immissione sul territorio comunale del cane randagio identificato con microchip n. 380260102789124, in qualità di "cane di quartiere" ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 15/2022, in accoglimento della suddetta istanza e in conformità al parere veterinario;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 9405/2025 del 10-04-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web

- La re-immissione sul territorio comunale di provenienza del cane sterilizzato di razza METICCIO, iscritto all'anagrafe canina e identificato mediante microchip n. 380260102789124, demandata al gestore del canile convenzionato, il quale dovrà provvedere in presenza del personale del Corpo di Polizia Municipale;
- I Sig.ri D'Alessi Giuseppe, Sanfilippo Giovanna, Salamone Patrizia e D'Alessi Giorgia, in virtù della disponibilità manifestata agli atti con prot. n. 6606 del 13 marzo 2025, sono individuati quali tutori responsabili del cane identificato mediante microchip n. 380260102789124, assumendosi la responsabilità del controllo, della somministrazione degli alimenti e della garanzia del benessere psicofisico dell'animale;
- È disposta la collocazione di una cuccia amovibile nella zona di re-immissione, al fine di garantire un adeguato riparo al cane di quartiere durante i mesi freddi e tutelarne la salute ed il benessere;
- Nelle immediate vicinanze della cuccia dovrà essere posizionato un cartello informativo rivolto alla cittadinanza, contenente l'invito a non avvicinarsi e a non somministrare alimenti al cane, ad eccezione dei tutori responsabili, i cui nominativi saranno indicati, unitamente alle norme comportamentali da osservare per la salvaguardia dei cittadini e il benessere dell'animale;
- Il cane dovrà essere dotato di un segno di riconoscimento visibile, quale un collare e/o una targhetta identificativa;
- A cura del gestore del canile dovrà essere data comunicazione dell'avvenuta re-immissione del cane all'A.S.P. di Agrigento - Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Servizio di Sanità Animale;

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia notificata, per gli adempimenti di rispettiva competenza, a:

- Il gestore del canile "ANIMALS AND PEOPLE THERAPY SRLS", con sede legale in Campobello di Licata;
- I Sig.ri D'Alessi Giuseppe, Sanfilippo Giovanna, Salamone Patrizia e D'Alessi Giorgia;
- L'A.S.P. di Agrigento - Dipartimento di Prevenzione Veterinario – Servizio di Sanità Animale;
- Il Comando di Polizia Municipale di Aragona;
- La Stazione dei Carabinieri di Aragona.

AVVERTE

La presente Ordinanza entra in vigore immediatamente dalla data della sua pubblicazione. Ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000, i trasgressori saranno soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria.

COMUNICA

La presente Ordinanza sarà pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Comune di Aragona e all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data.

IL SINDACO
Giuseppe Pendolino

COMUNE DI ARAGONA
Protocollo Interno N. 9405/2025 del 10-04-2025
Allegato 1 - Copia Documento

copia estratta dal sito web